



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA – 2015 – 0003054 del 03/02/2015

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

IPLOM S.p.A.  
Raffineria di Busalla (GE)  
iplomspa@legalmail.it

e p.c. ISPRA  
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Liguria  
Direzione scientifica  
arpal@pec.arpal.gov.it  
Dipartimento di Genova  
arpal@pec.arpal.gov.it

**OGGETTO: IPLOM S.p.A. Raffineria di Busalla (GE). Prima diffida per  
inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA  
prot. n. 2802 del 20/01/2015.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 2802 del 20/01/2015, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a fornire entro il termine di sessanta giorni, una relazione di approfondimento con le informazioni richieste nella citata nota.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la prima diffida formulata ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per le inosservanze riscontrate.

Renato Grimaldi

Allegati: c.s.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00  
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-07\_2015-0012.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

20 GEN. 2015

-- 2802

TRASMISSIONE VIA PEC  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb.

E.prot DVA - 2015 - 0001813 del 21/01/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it



Copia

ARPA Liguria - Direzione Scientifica  
Via Bombrini, 8 - 16149 GENOVA  
arpal@pec.arpal.gov.it  
Dipartimento di Genova  
arpal@pec.arpal.gov.it

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28 dicembre 2010 con avviso pubblicato in G.U. numero 32 del 09/02/2011 aggiornato dai decreti DEC-MIN 0000046 del 14/02/2013 e DEC-MIN-0000102 del 27/03/2013 - Raffineria della società IPLM S.p.A. sita in Busalla (GE).

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 17+19 settembre 2014 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate del 17-18-19 settembre 2014, secondo quanto disposto nella programmazione 2014 dei controlli agli impianti statali soggetti ad AJA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione IPLM S.p.A. sita a Busalla (GE).

La visita ispettiva ha riguardato in particolare la verifica della gestione degli SME di raffineria: nello specifico, dall'analisi dei dati forniti dal gestore è emerso che, per alcuni mesi sia del 2013 che del 2014, il sistema di misura in continuo non ha assicurato un indice di disponibilità (ID) mensile delle medie orarie superiore all'80%, così come previsto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dato che, a valle dell'invalidazione automatica di alcuni dati effettuata direttamente dal software che gestisce i dati SME, il gestore ha invalidato manualmente alcuni dati che denotavano valori non corrispondenti ai valori reali (ad esempio se l'ossigeno umido risulta superiore all'ossigeno secco o se il valore di umidità risulta superiore al 20%), sostituendoli con dati calcolati che hanno concorso al calcolo dell'indice di disponibilità (ID), risultato sempre superiore all'80%.

Pertanto, è evidente che per tutto il periodo in esame la strumentazione adibita alla misura di tali parametri non ha lavorato correttamente e che il gestore non ha predisposto le dovute azioni correttive per migliorarne il funzionamento del sistema di misura, come previsto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 in caso di ID mensile inferiore all'80%, ma ha semplicemente sostituito i dati invalidi con dati calcolati, ciò che ha portato alla determinazione di parametri di bolla mensili a partire da dati calcolati, piuttosto che da dati misurati, diversamente da quanto prescritto in autorizzazione.

Tutti gli elementi sopra esposti sono stati dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica redatta da ARPA Liguria e allegata alla presente.

Copia dei verbali di esecuzione visita ispettiva, redatti nel corso dell'ispezione ordinaria di settembre 2014, è già stata trasmessa in allegato alla Relazione visita in loco ex art. 29 - *decies* comma 5.

Ad esito delle suddette valutazioni, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Liguria, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) prescrizione 3.a di cui al § 10.2 *Emissioni convogliate in atmosfera* del Parere Istruttorio (PI): "i valori di bolla devono essere calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi degli effluenti gassosi dell'intera raffineria" poiché il gestore, nei casi sopra citati, non ha a disposizione per il calcolo il dato relativo al volume degli effluenti gassosi in uscita dai camini dotati di SME, essendo in più casi invalido il valore di umidità degli stessi;
- 2) prescrizione 7 di cui al § 10.2 *Emissioni convogliate in atmosfera* del Parere Istruttorio (PI): "i valori di bolla devono essere calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi degli effluenti gassosi dell'intera raffineria e previa detrazione del tenore di vapore acqueo" poiché il gestore, nei casi sopra citati, non ha a disposizione un dato valido di vapore acqueo;



- 3) prescrizione 9.a di cui al § 10.2 *Emissioni convogliate in atmosfera* del Parere Istruttorio (PI): "Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione (bolla). I valori di concentrazione si considerano rispettati se per i parametri misurati in continuo nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione.." poiché il gestore, nei casi sopra citati, non ha utilizzato adeguati criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai VLE, non avendo rispettato quanto prescritto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) prescrizione di cui al § 13.2 *Formule di calcolo* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che costituisce parte integrante dell'AIA: "nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini" poiché il gestore, nei casi sopra citati, utilizza dati stimati e non misurati.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) stabilisca adeguati criteri di invalidazione dei dati che consentano di poter individuare eventuali problematiche della strumentazione e di mettere in atto le adeguate azioni correttive;
- b) inserisca tutti i criteri di invalidazione dei dati all'interno del software di acquisizione, validazione ed elaborazione dati SME che restituisca in automatico i valori medi orari con il relativo flag di validità e indice di disponibilità; tale sistema deve fornire in automatico il confronto dei valori emissivi con i VLE imposti (mensili e annuali) evidenziando altresì l'ID mensile dei dati;
- c) nel caso in cui l'ID mensile sia inferiore all'80%, metta in atto azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura tali da assicurare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d) illustri nel manuale di gestione SME le modalità adottate relative alle garanzie di sicurezza dei dati, ovvero tutte le politiche aziendali utilizzate per garantire la coerenza dei dati acquisiti ed archiviati (ad esempio elenco dei profili utente abilitati e delle persone a conoscenza delle password associate), come previsto dalla Guida Tecnica SME - GDL ISP.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29 - *quattordicesimo* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Liguria, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29 - *quattordicesimo*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopraccitati punti 1, 2, 3 e 4.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile  
Ing. *Alfredo Pini*

Allegato: Relazione tecnica ARPA Liguria in merito agli esiti della verifica gestione SME.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per  
l'Indirizzo

il Coordinamento e il Controllo delle  
Attività Ispettive

c.a. Ing. Alfredo Pini

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Provvedimento autorizzativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
DVA/DEC/2010/0001001 del 28/12/2010, integrato dal DEC MIN 0000046 del 14/02/2013, in capo a  
IPLOM S.p.A. per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Busalla (GE)**

**Esiti verifica gestione SME**

Nei giorni 19-20-21 settembre 2014 il GI composto da personale ARPAL e ISPRA ha effettuato l'ispezione ordinaria presso l'impianto in oggetto.

Nel corso degli accertamenti si è provveduto a verificare l'ottemperanza alla diffida che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato per inosservanza di prescrizione relativa alla gestione degli SME di raffineria (nota DVA-2014-0014078 del 13/05/2014).

Si è verificato che in data 10 giugno 2014 sono state messe a sistema, per i camini E1-E2-E11-E13b le nuove rette di taratura, a seguito della ripetizione delle prove di QAL2 del 05-23 maggio 2014.

Si è inoltre provveduto a testare a campione il software di verifica settimanale del rispetto dell'intervallo di taratura valido che è risultato correttamente funzionante.

La norma UNI EN 14181:2005 è pertanto risultata correttamente applicata in relazione ai punti segnalati dall'Autorità Competente. (E15)

La gestione degli SME di raffineria è risultata tuttavia ancora critica; in particolare l'analisi dei dati forniti dal Gestore porta a concludere che, per alcuni mesi sia del 2013 che del 2014, il sistema di misura in continuo non assicura un indice di disponibilità (ID) mensile delle medie orarie superiore all'80%, così come previsto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Ciò deriva dal fatto che, a valle dell'invalidazione automatica di alcuni dati effettuata direttamente dal software che gestisce i dati SME (ad esempio la media oraria è invalidata se l'impianto non è in marcia), i dati vengono ulteriormente elaborati come segue:



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

- il Gestore invalida manualmente alcuni dati che non rispettano criteri, stabiliti dal Gestore stesso, riportati nel manuale di Gestione ma non inseriti all'interno del software SME (ad esempio se l'ossigeno umido risulta superiore all'ossigeno secco o se il valore di umidità risulta superiore al 20%);
- questi ultimi dati vengono sostituiti manualmente con dati calcolati utilizzando un sistema di stima delle emissioni basato su una procedura derivata da dati storici di emissione a camino, riportata nel manuale di gestione SME;
- i dati calcolati (derivanti dalla sostituzione dei dati SME) concorrono al calcolo dell'indice di disponibilità (ID), che risulta quindi sempre superiore all'80%.

Si specifica che la sostituzione dei dati mancanti con dati calcolati è consentito, e anzi imposto dall'AIA, solo ed esclusivamente nel caso di indisponibilità della strumentazione di misura in continuo per un periodo compreso tra 24 e 72h; nel caso in esame il Gestore utilizza i dati stimati ogni qualvolta i valori medi orari non rispettano i criteri di invalidazione stabiliti e non in caso di indisponibilità dei dati.

Applicando l'insieme di tutti i criteri di invalidazione (interni al software e aggiuntivi del Gestore) il numero di medie orarie valide è risultato per alcuni camini e per alcuni mesi sia del 2013 che del 2014 inferiore all'80% prescritto dal D.lgs 152/06.

In particolare, da un'analisi effettuata sui camini E1 ed E11, l'ID nei seguenti mesi è risultato pari a:

- ✓ aprile 2013 - camino E1: ID = 63%
- ✓ giugno 2013 - camino E1: ID = 51%
- ✓ febbraio 2014 - camino E1: ID = 64%
- ✓ marzo 2014 - camino E1: ID = 71%
- ✓ aprile 2014 - camino E11: ID = 73%

Poiché in tutti i casi sopra riportati la causa di invalidazione dei dati è legata a valori di ossigeno umido superiori a quello dell'ossigeno secco o a valori di umidità superiori al 20% (si precisa che l'umidità è calcolata a partire dai dati di O<sub>2</sub> secco e umido), è evidente che per tutto il periodo in esame la strumentazione adibita alla misura di tali parametri non ha lavorato correttamente; il Gestore non ha tuttavia predisposto azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura di tale parametro, come previsto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 in caso di ID mensile inferiore all'80%, ma ha semplicemente sostituito i dati invalidi con dati calcolati.

La valutazione del rispetto del limite per tali periodi non è pertanto stata effettuata dal Gestore a partire da dati misurati ma, in una certa misura, a partire da dati calcolati.

Tutti gli elementi sopra esposti portano a concludere che il Gestore ha verificato il rispetto del VLE di bolla per alcuni mesi del 2013 e del 2014 e il VLE di bolla annuale per il 2013 con modalità difformi da quanto previsto dall'AIA, violando le seguenti prescrizioni:



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

- prescrizione n°3 del PIC punto a): *"i valori di bolla devono essere calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi degli effluenti gassosi dell'intera raffineria"* poiché il Gestore, nei casi sopra citati, non ha a disposizione per il calcolo il dato relativo al volume degli effluenti gassosi in uscita dai camini dotati di SME essendo in più casi invalido il valore di umidità degli stessi.
- prescrizione n°7 del PIC: *"i valori di bolla devono essere calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi degli effluenti gassosi dell'intera raffineria e previa detrazione del tenore di vapore acqueo"* poiché il Gestore, nei casi sopra citati, non ha a disposizione un dato valido di vapore acqueo.
- prescrizione n°9 punto a) del PIC: *"Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione (bolla). I valori di concentrazione si considerano rispettati se: per i parametri misurati in continuo nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione."* poiché il Gestore, nei casi sopra citati, non ha utilizzato adeguati criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai VLE, non rispettato quanto prescritto dal punto 2.4 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- capitolo 13.2 del PMC: *"nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini"* poiché il Gestore, nei casi sopra citati, utilizza dati stimati e non misurati.

Si specifica infine che il Gestore nel mese di ottobre 2014 ha provveduto a modificare alcuni criteri di invalidazione dei dati SME, aggiornando il relativo manuale (rev.0 del 02/10/2014). Analizzando il documento si evidenzia che sono stati eliminati i seguenti criteri di invalidazione dei dati (cap. 8.1):

- ossigeno umido superiore all'ossigeno secco
- valore di umidità superiore al 20%
- valore degli inquinanti non superiore allo 0

Tali modifiche al sistema di gestione dei dati non appaiono assolutamente risolutive ed anzi non consentono di constatare eventuali problematiche della strumentazione e di mettere in atto le adeguate azioni correttive.

Per quanto sopra esposto questa Agenzia propone di diffidare il Gestore a:

1. stabilire adeguati criteri di invalidazione dei dati che consentano di poter individuare eventuali problematiche della strumentazione e di mettere in atto le adeguate azioni correttive;
2. inserire tutti i criteri di invalidazione dei dati all'interno del software di acquisizione, validazione ed elaborazione dati SME che restituisca in automatico i valori medi orari con il relativo flag di validità e



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

indice di disponibilità; tale sistema deve fornire in automatico il confronto dei valori emissivi con i VLE imposti (mensili e annuali) evidenziando altresì l'ID mensile dei dati;

3. nel caso in cui l'ID mensile sia inferiore al 80%, mettere in atto azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura tali da assicurare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
4. illustrare nel manuale di gestione SME le modalità adottate relative alle garanzie di sicurezza dei dati, ovvero tutte le politiche aziendali utilizzate per garantire la coerenza dei dati acquisiti ed archiviati (ad esempio elenco dei profili utente abilitati e delle persone a conoscenza delle password associate), come previsto dalla Guida Tecnica SME - GDL ISP.

Si precisa infine che il secondo punto della diffida del 13/05/2014 - effettuazione del test di sorveglianza annuale sotto la supervisione dell'Autorità di Controllo - non è stato oggetto di verifica in quanto la frequenza annuale è da intendersi a partire dall'ultima QAL2 eseguita.

Tanto si comunica per i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo comma 2 del D.lgs 152/06 e s.s.m.m.i.i.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti.

Il Responsabile dell'U.O. Territorio

*Dott. Ing. Riccardo Sartori*

Il Responsabile del Settore Inquinamento Atmosferico: Dott. Ing. Marco Barbieri  
Estensori del Provvedimento: Dott. Francesca Castiglioni - Ing. Lucia Bisio



Dipartimento P...  
Via Bombrin...

U.O. Territorio  
39 010 64371

## **Pec Direzione**

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** martedì 20 gennaio 2015 16:32  
**A:** aia@pec.minambiente.it; arpal@pec.arpal.gov.it  
**Oggetto:** DECRETO AIA RAFFINERIA SOCIETA IPLOM BUSALLA GENOVA - ESITO VISITA  
ISPETTIVA ORDINARIA ART 29-DECIES DLGS 152/06 DEL 17-19/09/14  
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI - nuovo invio  
perche il primo era senza numero protocollo [iride]31829  
**Allegati:** \_00440448-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 2802 del 20/01/2015 Oggetto: DECRETO AIA RAFFINERIA SOCIETA IPLOM BUSALLA GENOVA - ESITO  
VISITA ISPETTIVA ORDINARIA ART 29-DECIES DLGS  
152/06 DEL 17-19/09/14 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA  
Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA LIGURIA,ARPA LIGURIA